



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dai Magistrati:

Lorenzo Orilia - Presidente -
Giuseppe Grasso - Consigliere -
Annamaria Casadonte - Consigliere Rel. -
Giuseppe Fortunato - Consigliere -
Chiara Besso Marcheis - Consigliere -

Oggetto

REGOLAMENTO DI
COMPETENZA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 03/12/2021 - C

R.G.N. 10614/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul conflitto di competenza iscritto al nr. 10614/2021 sollevato dal
Giudice di Pace di Ferentino con ordinanza dell'1/4/21 nel giudizio n.
RG.383/20 vertente

tra

(omissis)

e

PREFETTURA DI FROSINONE

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/12/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del
Sostituto procuratore generale Anna Maria Soldi (inammissibilità del
ricorso);

rilevato in fatto e ritenuto in diritto che

-il Giudice di pace di Frosinone, adito da (omissis) in un giudizio
di opposizione ai verbali di accertamento di violazione ed irrogazione
di sanzione amministrativa, ha dichiarato la propria incompetenza



territoriale a giudicare dell'opposizione ritenendo **competente il**
Giudice di pace di Ferentino;

-riassunto il giudizio avanti al Giudice di pace di Ferentino, quest'ultimo, ritenendosi a sua volta incompetente per il territorio (in quanto il Comune di (omissis) rientra nella competenza territoriale del Giudice di pace di Frosinone), ha sollevato conflitto di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. e ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza;

- dall'esame del fascicolo (senz'altro consentito), risulta che il rilievo officioso dell'incompetenza è avvenuto oltre la prima udienza, con la conseguente tardività dello stesso;

-va in proposito richiamato quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare riguardo al procedimento davanti al giudice di pace: non essendo configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, esso è comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina (cfr., tra le altre, Cass. n. 18498/06, n. 18/10, n. 13250/10, n. 27925/11)

-ciò posto va condivisa la conclusione del P.M. secondo cui il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall'art. 38 cod. proc. civ., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede;

-il mancato rispetto di detto termine, che si consuma anche in presenza di mero rinvio dell'udienza di trattazione, perché il nostro ordinamento non ammette una dilazione ingiustificata delle attività processuali stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo comporta, dunque, l'inammissibilità



del regolamento (cfr. tra le varie, Cass. 5225/2014; per un principio analogo v. anche Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 2015);

-nel caso di specie il provvedimento risulta adottato dal Giudice di pace di Ferentino a seguito di plurime udienze di mero rinvio e, pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento e dichiara la competenza del Giudice di pace di Ferentino con termine di legge per la riassunzione.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 3 dicembre 2021.

Il Presidente
Lorenzo Orilia

